

N. R.G. 2917 / 2013



TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA

Sezione Civile

Oggi **23 Ottobre 2019**, alle ore **9:14**, innanzi al G.I. dott. Emilio Bernardi, è comparso per parte opponente l'Avv. [REDACTED] il quale si riporta ai propri scritti difensivi e chiede l'accoglimento della domanda di opposizione.

È presente, in sostituzione dell'Avv. [REDACTED] l'Avv. [REDACTED] il quale discute la causa riportandosi alla memoria depositata.

Il Gop,

dato atto, alle ore 9:29, si ritira in camera di consiglio all'esito della trattazione degli altri procedimenti fissati sul ruolo, autorizzando i procuratori delle parti ad allontanarsi, avvisandoli che verrà data lettura del provvedimento anche in loro assenza.

Il Gop

dott. Emilio Bernardi

Successivamente, tornato all'udienza alle ore **16:00**, all'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura, la seguente sentenza :



TRIBUNALE DI PESCARA

RITO MONOCRATICO

(artt. 50 ter, 281 sexies c.p.c.)

CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 25/10/2019

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) In fase monitoria, a seguito di deposito di relativo ricorso, la ~~Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti~~ otteneva in data 14.03.2013 decreto ingiuntivo n°1160/2013 provvisoriamente esecutivo, in forza del quale veniva intimato a ~~Valerio Luigi~~, quale debitore principale e titolare dell'omonima ditta individuale ed a ~~Stefano~~, quale garante, il pagamento dell'importo di € 49.576,96, oltre ad interessi e spese della procedura.

A sostegno della domanda, l'istituto di credito deduceva l'inadempimento degli allora resistenti rispetto al pagamento dell'importo di €. 26.772,19 per apertura di credito in conto corrente, acceso presso la ~~Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti~~ spa, agenzia ~~100~~ di Pescara, acceso presso la ~~Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti~~ spa, agenzia n. ~~100~~ di Pescara, giusta contratto ed estratto conto prodotti, oltre interessi maturati, dalla data del 12/02/2013 al saldo e dell'importo di €. 22.804,77 per apertura di credito in conto corrente n. 050/330/81032, come da contratto ed estratto conto allegati, oltre interessi maturati dalla data del 12/02/2013 al saldo.

Deducevano, ai fini della richiesta della provvisoria esecuzione, che entrambi i debitori erano gravati da ipoteca legale in favore della ~~Stefano~~.

2) Con atto di citazione regolarmente notificato, proponevano opposizione ~~Valerio Luigi~~ ~~Stefano~~, eccependo in via preliminare la irregolarità della procura alle liti della banca, chiedendo nel merito la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica in sede, deducendo che la pretesa creditoria avanzata dalla banca doveva ritenersi estorsiva.

Deducevano altresì nel merito la illegittima determinazione delle valute, degli oneri accessori e del calcolo degli interessi oltre soglia.

Chiedevano quindi la rideterminazione del saldo reale dei rapporti in questione con relativo azzeramento della pretesa ed il risarcimento dei danni derivati a seguito della segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, con vittoria e spese del giudizio.

3) A seguito di deposito di relativa comparsa, si costituiva l'istituto di credito, deducendo la infondatezza dell'eccezione pregiudiziale in ordine alla procura alle liti, nonché la irrilevanza dell'assunto di parte opponente in ordine ai reati di estorsione lamentati, ribadendo la legittimità

dell'anatocismo applicato, chiedendo il rigetto della domanda e la conferma del provvedimento monitorio, con vittoria di spese del giudizio.

4) Nel corso del giudizio avveniva il deposito delle memorie istruttorie ex art.183 co. VI c.p.c. ed all'esito, ferme le produzioni documentali, veniva ammessa consulenza tecnica contabile sui rapporti dedotti in giudizio.

Mutato *medio tempore* il G.I. titolare, assegnato il procedimento al magistrato onorario, la causa veniva rinviata per la discussione orale, ai sensi dell'art.281 sexies.cpc, con termini per il deposito di note conclusionali e di note in replica.

5) Non sussistono motivi ai fini di una modifica e/o revoca delle ordinanze in atti.

6) Quanto all'eccezione sollevata da parte opponente in ordine alla validità della procura alle liti rilasciata dall'allora presidente dell'istituto di credito al difensore incaricato ai fini della proposizione del procedimento monitorio, essa appare destituita di fondamento, risultando dalla visura storica dell'istituto di credito e dalla copia dello statuto versato in atti il rivestimento di tale carica e l'attribuzione dei relativi poteri di rappresentanza (compreso l'uso della firma sociale).

7) Ciò posto, gli oppositori hanno dedotto la illegittimità dell'applicazione di tassi debitori d'interesse superiori a quelli dovuti, la illegittimità della capitalizzazione dei tassi debitori d'interesse superiori a quelli dovuti, la illegittimità delle commissioni di massimo scoperto della anticipazione e posticipazione delle valute, del tasso effettivo globale di interesse, computato ogni elemento di costo, qualificabile come usurario ai sensi della L. 7-3-1996, n. 108, con riferimento a rapporti intrattenuti con la convenuta in opposizione a far data dall'8-9-2004 (aperture di credito in conto corrente nn. 50/330/81030 e 50/330/81032) all'11-2-2013,

Hanno dedotto che sono state conteggiate poste passive non dovute, donde la pretesa riconvenzionale di restituzione delle somme indebitamente addebitate e/o riscosse nel periodo medesimo, caratterizzandosi dunque la domanda, per il periodo indicato, come richiesta di rideterminazione dei saldi dei conti correnti.

6) Tale richiesta è stata accolta *sub judice* mediante disposizione di ctu contabile, in relazione a tale lasso temporale (dall'8.09.2004 – data di sottoscrizione del contratto di conto corrente all'11.02.2013 – data di richiesta di pagamento dalla banca in monitorio), sulla base dei criteri indicati nei quesiti affidati :



- sub 1) in caso di mancanza di pattuizione scritta o di clausole di riferimento ad “uso su piazza”, applicando dall’inizio del calcolo (essendo i rapporti di cui si controverte comunque successivi al 9-7-1992, data di efficacia dell’art. 5 L. 154/92, trasfuso nell’art. 117 del T.U.B.) fino all’eventuale intervenuta pattuizione scritta (da evidenziarsi all’uopo dal c.t.u.) ovvero fino al termine del calcolo, il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del Tesoro annuali, emessi nei dodici mesi precedenti, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive (per la banca), secondo il disposto dell’art. 117 del T.U.B., infine dalle eventuali intervenute pattuizioni scritte, rilevati criteri di univoca determinabilità (pure da evidenziarsi dal c.t.u.) dell’ammontare del tasso d’interesse ultralegale legittimamente esigibile sulla base della documentazione contrattuale, riscontrando la correttezza delle relative applicazioni;

- sub 2) includendo la capitalizzazione degli interessi in conformità alle modalità e criteri di cui alla Delibera CICR 9-2-2000, altrimenti escludendo ogni capitalizzazione;

- sub 3), in mancanza di pattuizioni scritte, escludendo dai conteggi le commissioni di massimo scoperto, ovvero, in caso di pattuizioni scritte (da evidenziarsi dal c.t.u.), conteggiando dette commissioni in conformità; altresì, dal periodo di vigenza (29-1-2009) dell’art. 2 bis della L. 28-1-2009, n. 2, di conversione con modificazioni del D.L. 29-11-2008, n. 185, come emendato dal D.L. 1-7-2008, n. 78, convertito con modificazioni in L. 3-8-2009, n. 102, e quindi (1-7-2012 per i nuovi contratti; 1-10-2012 per i contratti in essere) dell’art. 117 bis TUB, come introdotto dall’art. 6 bis D.L. 6-12-2011, n. 201, convertito in L. 22-12-2011, n. 214, come modificato dagli artt. 1 c. 1 bis e 1 c. 1 quater D.L. 24-3-2012, n. 29, convertito in L. 18-5-2012, n. 62, e disposizioni applicative del C.I.C.R. 30-6-2012, conteggiando le commissioni bancarie su fidi e scoperti in conto corrente solo se conformi le pattuizioni scritte (da evidenziarsi dal c.t.u.) a detta normativa, altrimenti escludendole dai conteggi ;

- sub 4, in mancanza di pattuizioni scritte, applicando valuta pari al giorno della registrazione per tutte le operazioni a debito ed a credito, ovvero, in caso di pattuizioni scritte, riscontrandone la conformità, ma comunque applicando, per i versamenti di denaro, assegni circolari emessi dalla stessa banca, assegni bancari tratti sulla stessa succursale presso la quale è effettuato il versamento, eseguiti dall’11-3-1992, data di entrata in vigore della Legge 154/92 (art. 7 trasfuso nell’art. 120 c. 1 del T.U.B.), valuta pari al giorno di effettuazione dell’operazione;

9) Quanto al secondo dei quesiti il CTU, avendone rilevato la espressa previsione nei documenti di sintesi, nelle operazioni di ricalcolo ha mantenuto la capitalizzazione trimestrale degli interessi.

10) Quanto alla commissione di massimo scoperto, il Ctu ha rilevato che, nel caso del conto corrente n.80132 87, esso non è stato applicato in misura superiore a quanto stabilito, ma inoltre, dal III trimestre dell'anno 2011, non risulta essere stata applicata.

Sul punto, se è vero che in mancanza di pattuizioni scritte devono essere escluse dai conteggi le commissioni di massimo scoperto, esse viceversa, in caso di pattuizioni scritte, possono essere conteggiate in conformità alle stesse. Si tratta invero di un elemento retributivo per la banca, aggiuntivo agli interessi praticati, che non ha fonte legale e quindi richiede la necessità di specifica pattuizione: si tratta invero di un costo, legittimamente concordabile nell'ambito della autonomia privata delle parti, connesso all'elargizione da parte della banca ed alla disponibilità da parte del correntista del credito bancario oggetto del fido. E sempre alla eventualità di una valida pattuizione, nel contratto, della entità, periodicità e metodologia di calcolo delle spese di tenuta del conto e simili, occorre far riferimento per il riscontro delle relative applicazioni.

A diverse conclusioni occorre pervenire a riguardo del conto del conto corrente n.80132 85, atteso che in questo caso le CMS risultano essere state applicate in misura superiore a quella prevista in contratto in diversi trimestri.

Ragion per cui il Ctu ha provveduto ad effettuare la rideterminazione secondo i parametri contrattuali, prendendo in considerazione, in relazione ad entrambe le due diverse ipotesi di ricostruzione del saldo di tale conto corrente, le variazioni a favore del cliente risultanti dagli estratti conto.

11) In relazione alla questione dell'applicazione di interessi usurari, il Ctu ne ha escluso la sussistenza, non risultando superata in nessuno dei trimestri presi in considerazione (il tasso soglia è pari al 14,205 %, quello pattuito è pari al 9,626 %, quindi in misura inferiore).

Ma peraltro la questione per i trimestri successivi al primo appare irrilevante in quanto ogni indagine relativa al superamento del c.d. tasso soglia deve essere circoscritta al solo momento perfezionativo della conclusione del contratto di conto corrente e di quello di apertura di credito e non alle vicende successive, avuto riguardo al tenore letterale della normativa vigente in subiecta materia (art. 1 L. 108/96 ed art. 1 della D.L. 394/00) ed al precetto contenuto

nell'art. 1815, comma 2, c.c. che riferisce la nullità della pattuizione al momento in cui sono “convenuti interessi usurari”, come peraltro previsto nel recente arresto giurisprudenziale della Suprema Corte (Cass. Sez. Un., 19.10.2017, n°24675).

12) In definitiva, delle ipotesi prospettate dal Ctu appare preferibile applicare nel caso in esame l'ipotesi di ricostruzione sub 1, in cui sono stati applicati i tassi legali sostitutivi previsti dall'art.117 TUB, trattandosi invero, in entrambi i casi, di rapporti originatisi successivamente al decreto legislativo n°385/1993, e ciò mediante applicazione del tasso nominale minimo e di quello minimo dei buoni ordinari del Tesoro annuali emessi nei dodici mesi precedenti di chiusura trimestrale del conto corrente, fino alle successive pattuizioni scritte del 2.02.2009, computando ai fini delle CMS, nel caso del conto del conto corrente n.80132 85, per quanto dianzi rappresentato, le variazioni a favore del cliente risultanti dagli estratti conto, con addebito degli interessi secondo il regime della capitalizzazione trimestrale prevista.

Seguendo tale ricostruzione, risulta accertato :

- in relazione al conto corrente n°81030 85, un saldo debitore per valuta pari all'11.02.2013 ad € 14.874,71;
- in relazione al conto 81030 87 un saldo debitore per valuta pari all'11.02.2013 ad € 12.148, 82.

13) Ed in difetto di argomentate e comprovate evidenze di segno opposto, a tali conclusioni ritiene il decidente di dover prestare adesione.

14) Ne consegue, pertanto, che il credito della banca effettivamente accertato è pari a complessivi € 27.023,53 (14.874,71 + 12.148,82), oltre interessi, che gli oppositori vanno condannati in solido tra loro al pagamento dell'importo complessivo dianzi indicato, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso per un importo superiore.

15) Quanto alle ulteriori questioni proposte da parte opponente, a sostegno della domanda risarcitoria proposta per la segnalazione alla Centrale Rischi, non appaiono sussistere margini probatori al riguardo, sia in considerazione della accertata sussistenza della posizione debitoria, sia in considerazione del fatto che non discende dalla illegittima segnalazione un danno *in re ipsa*, sia infine considerato che siffatto diritto al risarcimento derivante a non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive, ma in relazione al pregiudizio effettivamente subito dal titolare del diritto leso.



Né infine sussistono margini probatori ai fini della richiesta di trasmissioni degli atti alla Procura della Repubblica in sede, essendo stato per converso accertato nel caso in esame la insussistenza di applicazione di tassi usurari.

16) Le spese del giudizio, stante la reciproca soccombenza, vengono poste in compensazione tra le parti.

Le spese di Ctu, liquidate come da decreto in atti, vengono poste in compensazione tra le parti.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, *contrariis reiectis*, così provvede:

- dichiara accertato che sui conti correnti n. 8103085 e n. 8103087 l'istituto bancario ha addebitato interessi in violazione dell'art.1283 c.c e commissioni non dovute in relazione al conto corrente n°8103085 ;

- per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n° 1160/2013 emesso dal Tribunale di Pescara in data 14/03/2013 ;

- condanna gli opposenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della convenuta/terza interveniente, dell'importo di € 27.023,53, oltre interessi ;

- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio ;

- pone definitivamente a carico delle parti, in solido tra loro, le spese di Ctu liquidate, come da decreto in atti

Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge

Pescara, li 25 Ottobre 2019

Il Gop

dott. Emilio Bernardi

